

Proponente: 31.A
Proposta: 2020/89
del 14/01/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 22
del 16/01/2020

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI, CAT. D, PRESSO IL SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI – INTERCULTURA".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Poiché la presente determinazione, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati personali oggetto di protezione e, nel tempo, del cosiddetto "diritto all'oblio", le persone interessate verranno indicate all'interno del provvedimento con le sole iniziali del nome e cognome. I soggetti interessati saranno meglio generalizzati all'interno della Relazione Allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine del principio di pertinenza e non eccedenza e nel rispetto della tutela, nel tempo, del diritto all'oblio degli interessati.

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05.02.2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019-2021 e i relativi allegati tra cui il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale del 07.02.2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019_2021 – risorse finanziarie e che, successivamente, con deliberazione di Giunta Comunale del 09.05.2019 n. 94 è stato approvato il Piano della performance 2019-2021, il Piano Esecutivo di Gestione 2019 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.) e relativi allegati nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
- è stato approvato con Deliberazione C.C. n. 54 del 29.04.2019 il Rendiconto della gestione per l'anno 2018 e relativi allegati;
- con Deliberazione G.C. 08.05.2018 n. 87, avente ad oggetto "*APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LE AZIONI POSITIVE (PAP) DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2020.*",
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 16/07/2019, legalmente esecutiva, è stato approvato lo Schema del Documento Unico di Programmazione 2020/2022, di cui ha preso atto il Consiglio comunale con deliberazione n. 67 del 29/07/2019;
- è stato differito al 31/03/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022 e che pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 D. Lgs. 267/00 così come modificato dal D. Lgs. 126/2014;
- con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 e dei relativi allegati;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2020;
- con Deliberazione G.C. 14.12.2018 n. 214 è stato approvato il "*PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2019-2020-2021 – ANNO 2019 STRALCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA. DICHIARAZIONE SULL'ASSENZA DI ECCEDENZE, ESUBERI, SOPRANNUMERI EX ART. 33 D.LGS. N. 165/2001 A VALERE PER IL 2019*", positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 26 del 14.12.2018;
- con deliberazione G.C. 16.10.2019* n. 167 (*cfr. Deliberazione G.C. n. 172 del 22.10.2019) è stata approvata l'"Integrazione ed attualizzazione del "*PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2019-2020-2021 – ANNO 2019 STRALCIO*" approvato con Deliberazione G.C. 14.12.2018 n. 214 – Provvedimenti conseguenti. Rideterminazione Dotazione Organica. Dichiarazione assenza eccedenze, esuberanti, soprannumeri ex art. 33 D.Lgs. n. 165/2001 per il 2020".

Vista e richiamata integralmente la suddetta Deliberazione G.C. 14.12.2018 n. 214 di I.D. di approvazione del P.T.F.P. 2019-2021, ed in particolare quanto previsto al capoverso 3 delle premesse "*3. RICHIAMO AI PRECEDENTI PIANI OCCUPAZIONALI – NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ASSUNZIONI – SPESA DI PERSONALE – VINCOLI E LIMITI – VERIFICA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELL'ENTE.*" - nel quale si indicavano tutti i limiti e le normative di riferimento, in merito al contenimento della spesa del personale ed in materia di assunzioni e di regime vincolistico esistente, e si verificava il rispetto da parte del Comune di Reggio Emilia di tutte le suddette condizioni al fine di poter effettuare assunzioni anche per l'anno 2020 e seguenti, secondo quanto autorizzato nei Piani triennali dei fabbisogni, sia a tempo indeterminato che determinato, e nel quale in particolare, al termine di tutte le verifiche sulle condizioni oggettive e soggettive dell'ente, si affermava quanto segue: "...omissis..."

Allo stato attuale, pertanto tutti i documenti contabili già approvati / in via di approvazione di indirizzo, programmazione e rendicontazione dimostrano l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale e conseguentemente il Comune di Reggio Emilia presenta tutte le

condizioni previste per poter programmare ed effettuare assunzioni nell'anno 2019 e seguenti, secondo il regime vincolistico vigente”;

Vista e richiamata integralmente anche la successiva Deliberazione di “integrazione” al PTFP 2019-2021, più sopra citata G.C. 16.10.2019 n. 167 (*cfr Delib. G.C. 22/10/2019 N.172) nella quale al punto 11) del dispositivo si conferma e si opera un rinvio a tutto quanto contenuto e determinato nella precedente Deliberazione G.C. 14/12/2018 N. 214, anche in relazione alla complessiva normativa vigente in materia assuntiva e di pubblico impiego, qualora non modificata e/o integrata o diversamente regolata, come evidenziato nell’ambito nel suddetto provvedimento e che in particolare:

- fa riferimento e richiama tutti gli atti / documenti sopraindicati di programmazione e rendicontazione contabile del Comune di Reggio Emilia successivamente approvati (e di cui si è già verificato il rispetto a norma con apposite certificazioni del Collegio dei Revisori dei Conti);
- presenta il quadro delle disposizioni normative in materia assuntiva intervenute successivamente ed ivi indicate, al fine della motivazione delle nuove assunzioni che vengono disposte in tale provvedimento;
- è stata positivamente certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti, con proprio Verbale n. 21/2019, dal quale si evince in stralcio quanto segue:

“che i documenti (integrativi) di programmazione del fabbisogno di personale del Comune di Reggio Emilia, inerenti l’Integrazione al “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019-2020-2021 - Anno 2019 Stralcio”, di cui alla proposta di Deliberazione avente ad oggetto: “INTEGRAZIONE ED ATTUALIZZAZIONE DEL “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2019-2020-2021 – ANNO 2019 STRALCIO” APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 14.12.2018 N. 214 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA. DICHIARAZIONE ASSENZA ECCEDENZE, ESUBERI, SOPRANNUMERARI EX ART. 33 D.LGS. N. 165/2001 PER IL 2020.” che dovrà essere approvata dalla Giunta Comunale relativamente a tutte le assunzioni programmate in esse contenute per gli anni 2019, 2020, sono coerenti con le norme attualmente vigenti ed improntate al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale e di effettuazione di nuove assunzioni nel limite previsto dal vigente regime vincolistico.”;

Considerato che nella suddetta deliberazione di Piano Triennale dei Fabbisogni 2019-2021 si autorizzava, al punto 1) del dispositivo, quanto riportato in sintesi:

1. *di approvare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, il “Piano triennale dei fabbisogni di personale PTFP anni 2019 – 2020 – 2021 - Piano annuale 2019 stralcio”, secondo quanto rappresentato in premessa e con tutto quanto contenuto nel presente provvedimento, che viene complessivamente autorizzato così come dettagliatamente indicato ai Capoversi delle premesse di seguito riportati, nei limiti e con le modalità in essi stabiliti:*

Capoversi delle Premesse:

...omissis...

5. RICOGNIZIONE FABBISOGNI – PIANO DEI FABBISOGNI 2019-2020-2021

...omissis...

5.4.) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO /CO.CO.CO./ UTILIZZO TEMPORANEO PERSONALE / SOMMINISTRAZIONE

Come già emerso durante tutto il ciclo di programmazione con i Dirigenti, in particolare nella recente fase di ricognizione delle attività/ progetti/programmi, utile ai fini della Programmazione e dell’allocazione delle risorse nel Bilancio 2019-2021, nonché durante la ricognizione dei fabbisogni di personale di cui al presente Piano - sia in relazione alle ordinarie attività gestionali / attività istituzionali dei diversi Servizi, che agli specifici prodotti/progetti prioritari assegnati ai Dirigenti e alle diverse strutture di riferimento – tenuto anche conto del numeroso turn-over intervenuto di cui si è ampiamente in precedenza trattato, non si riscontra alcuna eccedenza funzionale di personale, in quanto tutte le risorse umane presenti in Dotazione Organica funzionalmente e correttamente assegnate alle diverse strutture, risultano pienamente impiegate, concorrendo tutte, con una completa imputazione del 100% del loro tempo lavoro, alla realizzazione dei diversi prodotti e progetti, strategici e gestionali dell’Amministrazione ed al raggiungimento degli obiettivi indicati.

Le stesse risorse umane risultano pertanto difficilmente impiegabili per ulteriori esigenze straordinarie temporanee, sostitutive o progettuali anche a finanziamento esterno che dovessero verificarsi in corso d’anno, per la soddisfazione delle quali si rende pertanto necessario, pur nell’ambito delle limitazioni previste dalla legge, ricorrere a forme di lavoro flessibile complessivamente inteso (prioritariamente al lavoro subordinato a tempo determinato e all’ utilizzo

di personale in comando e/o distacco temporaneo e residualmente a contratti di collaborazione e somministrazione lavoro).

Si richiama la maggior apertura - in termini di possibilità assuntive e di lavoro flessibile nel solo limite del 100% della medesima spesa 2009 - che le nuove disposizioni legislative hanno introdotto per gli Enti in regola con tutte le disposizioni normative in materia assuntiva, a decorrere dal 2014, ad opera dell'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/114 convertito in legge 114/2014, che entra in modifica dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010.

Si prende atto altresì a tal proposito, a consuntivo 2017, dell'avvenuto rispetto del contenimento della spesa per lavoro a tempo determinato 2017 nel tetto dell'analoga voce di spesa 2009, come risulta dal Prospetto ALLEGATO D) alla presente deliberazione "Spesa personale a tempo determinato anno 2009 – e a consuntivo anno 2017", già approvato con Deliberazione G.C. 08/05/2018 n. 88, e nuovamente allegato alla presente deliberazione, e come risulta anche dalla Deliberazione G.C. 29.03.2018 n. 54 di "Approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2017 e relativi allegati" e dagli allegati B1 e Relazione dei Revisori; (Spesa Lavoro flessibile 2009 1° aggregato: Euro 6.613.042,09 - Spesa lavoro flessibile 2017 Euro 6.430.990,54).

Il Bilancio di previsione 2019-2021 in corso di approvazione, pur tenendo conto di tutto quanto autorizzato nel presente Piano Triennale dei fabbisogni, è coerente con i suddetti limiti e con una spesa di personale per tempo determinato/ lavoro flessibile inferiore a quella sostenuta nel 2009.

Si ritiene opportuno e necessario pertanto utilizzare anche la forma del lavoro flessibile (prioritariamente tempo determinato, comandi funzionali e solo qualora strettamente indispensabile somministrazione e residualmente co.co.co. E solo qualora non rientranti nelle previsioni vietate di cui all'art. 7 co. 5-bis del Decreto legislativo n. 165/2001 e smi) - quale una delle modalità / strumenti di risposta, alle complessive esigenze e fabbisogni di personale, come già evidenziato al capoverso 5 – per esigenze straordinarie o eccezionali o in temporanea sostituzione di professionalità carenti / mancanti.

...omissis...

Richiamato in particolare quanto indicato al punto **"5.4 A) - TEMPO DETERMINATO / CO.CO.CO"** del capoverso 5 delle premesse della suddetta Deliberazione, come più sotto riportato:

"Si valuta pertanto opportuno - come già previsto anche nel precedente "Piano triennale dei fabbisogni 2018-2020" - sia per l'anno 2019, che per gli anni 2020 e 2021 - contemperando l'esigenza del contenimento della spesa per la tipologia di lavoro flessibile con la necessità di ricorrere in parte a forme di lavoro flessibile in relazione alla non presenza all'interno dell'Amministrazione di personale sufficiente a garantire sempre le situazioni straordinarie e temporanee - autorizzare :

nuove assunzioni a tempo determinato necessarie ai fini sostitutivi o per esigenze temporanee / eccezionali dei diversi servizi dell'Amministrazione, principalmente connesse ai servizi sociali, scolastico-educativi, al cittadino, istituzionali, di "governance", o previste da leggi speciali (TUEL 267/2000), o per far fronte ad esigenze progettuali emergenti e "di mandato" - nei limiti delle somme già stanziare nei capitoli di Bilancio 2019 e seguenti in particolare per i servizi sociali, per l'Istituzione e più complessivamente, nei soli limiti complessivi di Bilancio tenuto conto anche dei risparmi generati dai dimissionari, coerentemente con il contenimento della spesa di personale nella media del triennio 2011-2013, e con il contenimento della spesa per assunzioni a tempo determinato / lavoro flessibile nel tetto dell'analoga voce di spesa 2009 (al netto delle categorie escluse, dei finanziamenti esterni, ecc. fino a contrarie indicazioni), limiti già quantificati anche in via previsionale, al precedente Capoverso 2.

Si autorizzano in particolare tutte le assunzioni a tempo determinato necessarie di Assistenti Sociali finanziate a valere su finanziamenti esterni quale il "Rel" (cfr. art. 1 comma 200 Legge n. 205/2017) che non incidono né sulla spesa di personale in senso lato che, nello specifico, su quella a tempo determinato.

...omissis...

Si prende atto e si confermano pertanto, tutte le varie assunzioni a tempo determinato /proroghe contrattuali, effettuate / in via di effettuazione dalla Dirigente del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" con proprie determinazioni, nel corso del 2018 (post piano occupazionale) per esigenze temporanee di carattere sostitutivo e/o eccezionali dei diversi Servizi dell'Amministrazione, in quanto coerenti con i limiti di spesa, le autorizzazioni e con gli indirizzi

operativi già contenuti nei precedente Piano Occupazionale 2015-2017, ed ulteriormente in linea con le attuali e sopraindicate autorizzazioni.

*La stessa Dirigente viene autorizzata ad assumere con propri atti a tempo determinato, in caso di verifica delle condizioni necessarie, secondo i limiti e gli indirizzi più sopra indicati anche per il 2019 e più in generale nel triennio, salvo modifiche normative.
...omissis...”;*

Tutto ciò premesso:

Vista la richiesta datata 02.12.2019 della Dirigente del Servizio “Servizi Sociali - Intercultura” Dr.ssa Germana Corradini, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con la quale la stessa richiedeva l’assunzione a tempo determinato – mediante utilizzo della nuova graduatoria scaturita dal Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti di “FUNZIONARIO RETI SOCIALI” - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata dal Comune di Reggio Emilia con Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 24.06.2019 ed utilizzabile sia per assunzioni a tempo indeterminato che determinato - di n. 4 unità con profilo di “Funzionario Reti Sociali” – Specializzazione Servizi Sociali – Cat. D1 a tempo pieno di cui:

- 1 a fronte di esigenze straordinarie relative alla implementazione delle misure a contrasto delle vulnerabilità sociali dal 01.01.2020 al 10.10.2020, salvo proroga;
- 1 a fronte di esigenze straordinarie relative alla necessità di riprogrammazione del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e dei minori non accompagnanti, nonché a fronte dell’aumento delle situazioni di marginalità estrema, dal 01.01.2020 al 10.10.2020, salvo proroga;
- 2 per esigenze sostitutive derivanti dall’assenza per interdizione per maternità di altrettante dipendenti (1 a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato) di medesimo profilo professionale (M.R. e F.V.) con diritto al mantenimento del posto, a decorrere dal 01 gennaio 2020 e sino al 08.06.2020 salvo proroga o revoca anticipata in caso di rientro della lavoratrice con diritto alla conservazione del posto (quanto alla sostituzione di M.R.), e sino al 12.06.2020 salvo proroga o revoca anticipata in caso di rientro della lavoratrice con diritto alla conservazione del posto (quanto alla sostituzione di F.V.)

date di ipotetico rientro delle dipendenti assenti dalla maternità;

Verificata inoltre l’impossibilità di far fronte alle suddette esigenze con personale interno già dipendente dell’Ente di pari profilo, stante il completo utilizzo del personale già dipendente dotato di tali caratteristiche sulle ordinarie attività gestionali tipiche del Servizio, nonché sugli specifici prodotti/progetti strategici e gestionali assegnati ai Dirigenti e alle diverse strutture di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEG, come già indicato anche sulla Deliberazione G.C. 14.12.2018 n. 214, di approvazione del “*Piano Triennale dei Fabbisogni di personale - anni 2019-2020-2021. Anno 2019 stralcio. Provvedimenti Conseguenti*” e della Deliberazione G.C. 167 del 15.10.2019 (*cfr Delib. G.C. 22/10/2019 N.172) di integrazione ed attualizzazione dello stesso;

Preso atto:

- che le risorse economiche necessarie alle assunzioni a tempo determinato richieste risultano presenti nei capitoli del Bilancio pluriennale 2019-2021 e verranno conseguentemente previste anche negli Allegati al Bilancio per l’esercizio 2020 nei corrispondenti capitoli di spesa per personale dei Servizi Sociali;
- di richiedere l’assunzione della suddetta spesa, pur nelle more di approvazione del Bilancio per l’esercizio 2020, al fine di garantire la continuità gestionale e l’operatività del servizio proponente, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- che la spesa necessaria per tali assunzioni risulta compatibile con i vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 (come modificato da ultimo dall’art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009;

Visto quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato:

- dall’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato dall’art. 9 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 75/2017:

“

Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle

altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato...”;

e visto anche quanto indicato dalla Circolare 5/2013 della Funzione Pubblica;

Considerato, inoltre, che in relazione al dettato normativo di cui all'art. 34, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di verificare l'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi prima di procedere ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi - poiché nel caso oggetto del presente provvedimento si tratta di assunzione a tempo determinato di durata inferiore ai 12 mesi, nonché in ragione della necessità di garantire comunque continuità al Servizio interessato - non ricorrono gli obblighi di cui alle predette novelle normative;

Visto inoltre quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dal D.Lgs. n. 81/2015 cd. "Job act" (abrogativo del Decreto Legislativo n. 368/2001, ma che conferma in via sostanziale la precedente normativa abrogata), in particolare agli artt. 19, 21 e 23 in materia di determinazione del limite massimo di contratti stipulabili, di apposizione del termine, di proroga, nonché in merito alla successione dei contratti e durata massima triennale della tipologia contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato e considerato che è consentito prorogare il contratto a tempo determinato per un massimo di 5 volte nell'arco dei trentasei mesi;

Preso atto altresì dell'art. 23 del sopraccitato D.Lgs. n. 81/2015 relativamente al numero complessivo di contratti a tempo determinato che testualmente recita:

- “1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.*
- 2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:*
 - a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;*
 - b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;*
 - c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;*
 - d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;*
 - e) per sostituzione di lavoratori assenti;*
 - f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.*

... omissis...”

Preso atto tuttavia che il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 triennio 2016-2018, ha confermato all'art. 50 "Contratto a tempo determinato" il tetto annuale del 20% di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo 81/2015, **ma ha ampliato, al comma 4),**

la casistica dei contratti a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre quelle già individuate dal D.Lgs. 81/2015 ed in particolare come segue:

- a) *attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;*
- b) *particolari necessità di enti di nuova istituzione;*
- c) *introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;*
- d) *stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;*
- e) **stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;**
- f) *personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;*
- g) *realizzazione dei eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;*
- h) *proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione;*

e che pertanto le assunzioni in oggetto - trattandosi di unità con profilo di "Funzionario Reti Sociali" – Specializzazione Servizi Sociali, riferibili alla categoria delle Assistenti Sociali, non rientrano nel limite percentuale massimo di contratti stipulabili a tempo determinato e, conseguentemente, risultano escluse dal computo, ai sensi del citato art. 23, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 81/2015 e dall'art. 50 co.4 del vigente CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018;

Visto altresì, con riferimento al limite massimo dei 36 mesi di assunzione a tempo determinato di cui all' ex art. 1 del Decreto legislativo n. 368/2001, ora abrogato ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19 commi 1 e 2 del citato Decreto Legislativo n. 81/2015, il Parere UPPA n° 3/2009 nel quale si indica che "Il limite temporale dei 36 mesi si sostanzia in un contatore che faccia riferimento a rapporti di lavoro inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili, come già detto, alla medesima procedura di reclutamento";

Visto anche il Parere UORCC.PA del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 37562 del 19.09.2012 nel quale si indica che "...il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato da parte del soggetto che ha già avuto un rapporto di lavoro a termine con l'Amministrazione consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal D.Lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso di successione dei contratti.";

Considerato:

- che il Comune di Reggio Emilia dispone di specifica graduatoria scaturita dal Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti di "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, indetto nel mese di Ottobre 2018 e la cui graduatoria è stata approvata dal Comune di Reggio Emilia con Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 24.06.2019 e tuttora in corso di validità;
- che nella suddetta graduatoria sono presenti candidati idonei non ancora assunti a tempo indeterminato o determinato presso il Comune di Reggio Emilia;

Ricordato, in merito all'utilizzo delle graduatorie concorsuali pubbliche, quanto da ultimo innovato dalla Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio per l'anno 2020), pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30.12.2019, che ha introdotto ulteriori numerose novità in materia di gestione delle graduatorie e che in particolare:

- ha abrogato, attraverso l'articolo 1, comma 148, i commi da 361 e 362 ter e il comma 365 dell'art. 1 Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019), che prevedevano che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale bandite dal 01.01.2019 potessero essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso e, pertanto, solo per l'assunzione dei vincitori (con ciò rimanendo aperta la sola possibilità di utilizzo, per ulteriori assunzioni, delle graduatorie concorsuali pubbliche indette antecedentemente a tale data);
- ha ridefinito completamente, attraverso l'articolo 1, comma 147, la validità delle graduatorie dei concorsi indetti dalle P.A. di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e che pertanto - dal 01.01.2020 - la nuova regolamentazione delle graduatorie dei concorsi indetti dal 2011 al 2019 risulta essere la seguente:
 - **alla lettera a)**: le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30.03.2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame/colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

- **alla lettera b)**: le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30.09.2020;
- **alla lettera c)**: le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione;
- ha modificato, attraverso l'articolo 1, comma 149, l'articolo 35, comma 5-ter del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., stabilendo che le graduatorie, a decorrere 01.01.2020, abbiano una validità ordinaria di due anni e non più di tre, decorrenti dalla data della loro approvazione;

Preso atto, in ogni caso:

- che le graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato devono essere in ogni caso utilizzate, in via prioritaria avanti alle altre (anche indette a tempo determinato), in caso di assunzioni a tempo determinato qualora le stesse si rendano necessarie, così come affermato dall'art. 36 co. 2, ultimo periodo del Decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- che in ogni caso la graduatoria di che trattasi, da utilizzare allo stato attuale per le presenti assunzioni a tempo determinato, è quella derivante dal Concorso Pubblico per "Funzionario Reti Sociali" Cat. D, indetto, come anzidetto, nel corso del 2018, ovvero in data antecedente al 01.01.2019, e tuttora vigente (ai sensi di quanto previsto dal già citato art. 1 co. 147 lett. c) Legge n. 160/2019) e pertanto pienamente utilizzabile per ogni finalità, sia a tempo determinato, che indeterminato, pur nel rispetto della vigente normativa in materia (cfr. art. 91, 4^a comma TUEL 267/2000 e ss.mm.ii.);

Ritenuto pertanto - alla luce delle esigenze più sopra manifestate dal Dirigente del Servizio Servizi Sociali - Intercultura, a garanzia del corretto e puntuale funzionamento delle attività del servizio - di dover procedere a proporre le assunzioni in servizio a tempo determinato dal primo momento utile e così intanto:

- sino al 08.06.2020, salvo proroga, quanto all'unità a tempo determinato assunta per esigenze sostitutive derivanti dall'assenza per interdizione per maternità della dipendente a tempo determinato di medesimo profilo professionale (M.R.);
- sino al 12.06.2020, salvo proroga, quanto all'unità a tempo determinato assunta per esigenze sostitutive derivanti dall'assenza per interdizione per maternità della dipendente a tempo indeterminato di medesimo profilo professionale (F.V.);
- per 10 mesi, salvo proroga, quanto alle 2 unità a tempo determinato da assumere per le esigenze straordinarie sopra descritte;

tutte con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali (cat. D), mediante utilizzo dell'anzidetta graduatoria derivante dal Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti di "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, indetto nel mese di Ottobre 2018 e la cui graduatoria è stata approvata dal Comune di Reggio Emilia con Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 24.06.2019 e tuttora in corso di validità, partendo dal primo candidato non ancora assunto a tempo indeterminato o determinato presso il Comune di Reggio Emilia;

Dato atto a tal proposito:

- che si provvedeva a convocare presso il Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione", in data 17.12.2019, per la proposta di assunzione a tempo determinato di n. 4 unità, i candidati classificatisi utilmente dal 9° al 12° posto, al 15° posto, dal 18° al 27° posto, dal 29° posto al 35° posto, dal 37° al 45° posto, dal 47° al 60° posto ed al 62° posto della succitata graduatoria che presentavano le condizioni di assumibilità già previste dal citato Decreto Legislativo n. 368/2001 ora abrogato ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19, commi 1 e 2 del citato Decreto Legislativo n. 81/2015 (rispetto al complessivo contatore massimo di 36 mesi di assunzione per procedura concorsuale);
- che alla data di convocazione (17.12.2019) risultava presente solamente la candidata Dott.ssa C.C. (40° classificata);
- che nessuno dei restanti candidati convocati si presentava nel giorno ed ora indicato, e che pertanto gli stessi, così come indicato sul telegramma di convocazione, venivano considerati rinunciatari;
- che la candidata presente (C.C.) ascoltava la proposta assuntiva con le seguenti risultanze: **ACCETTA** (P.G. 233674 del 17.12.2019);
- che la suddetta candidata chiedeva di poter procrastinare l'assunzione in servizio alla data del 03.02.2020 per motivi personali e che tale richiesta veniva accolta dalla Dirigente del Servizio interessato alla assunzione;

Preso atto che, alla luce della presenza alla convocazione di una sola candidata tra tutti quelli convocati, **è stato possibile procedere a formulare una sola delle 4 proposte assuntive richieste** dalla Dirigente del Servizio “Servizi Sociali – Intercultura”, **che sono dunque state evase solo parzialmente**, nello specifico la proposta assuntiva per esigenze straordinarie relative alla implementazione delle misure a contrasto delle vulnerabilità sociali;

Considerato che per tutto quanto sopra esposto, si debba procedere all’assunzione in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato con profilo di “Funzionario Reti Sociali” – Specializzazione Servizi Sociali Cat. D1 a tempo pieno mediante utilizzo della graduatoria derivante dal Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti di “FUNZIONARIO RETI SOCIALI” - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata dal Comune di Reggio Emilia con Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 24.06.2019 – della sola candidata presente alla convocazione e precisamente:

Dr.ssa C.C. (40° classificata) – dal 03.02.2020 al 30.11.2020, salvo proroga, per esigenze straordinarie relative alla implementazione delle misure a contrasto delle vulnerabilità sociali;

Valutato - ai fini del “contatore” individuale massimo di 36 mesi di assunzione per mansione e procedura selettiva, anche con riferimento alle attuali proposte assuntive che la Dr.ssa C.C. (40° classificata) non è mai stata assunta dal Comune di Reggio Emilia dalla graduatoria derivante dal Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti di “FUNZIONARIO RETI SOCIALI” - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, approvata dal Comune di Reggio Emilia con Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 24.06.2019 e pertanto la stessa ha un “contatore” individuale pari a 0 e, di conseguenza, pienamente compatibile con la assunzione proposta;

Preso atto ancora del contenuto dell'art. 24 del D.Lgs. 81/2015 “*Diritti di precedenza*” che, in applicazione del dettato del nuovo art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. (come modificato da ultimo dall'art. 9 co. 1 lett.b)) si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'art. 35, comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. (personale reclutato mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento);

Preso atto ulteriormente che la spesa di cui al presente atto, così come sopra specificata, si configura come irrinunciabile ed indifferibile essendo indispensabile per garantire la continuità del servizio interessato, in quanto destinata ad implementare le misure a contrasto delle vulnerabilità sociali e, pertanto, a garantire una prestazione essenziale a favore del servizio al cittadino ed alla collettività, in assenza della quale deriverebbe un pregiudizio consistente nella impossibilità di garantire assistenza fondamentale alla persona; conseguentemente, l’assunzione di che trattasi si rende necessaria nonostante non sia ancora stato approvato lo schema di bilancio per il triennio 2020-2022;

VISTI inoltre:

- il nuovo T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 183 comma 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell’Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli articoli 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- l’art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali – triennio 2016-2018;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l’incarico attribuito dal Sindaco Vecchi in data 30.12.2019, P.G. n. 239197 alla Dr.ssa Giubbani Battistina, della direzione del Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione” dal 01.01.2020 e fino al 31.01.2020;

DETERMINA

1. di assumere in servizio a tempo determinato per tutte le motivazioni indicate in premessa - fatta salva l’acquisizione di idonea documentazione, previa sottoscrizione del contratto di lavoro

subordinato a tempo determinato, in attuazione e secondo gli indirizzi e le autorizzazioni di cui alla Deliberazione G.C. n. 214 del 14.12.2018 di approvazione del "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale - anni 2019-2020-2021. Anno 2019 stralcio" e della successiva Deliberazione G.C. 167 del 15.10.2019 (*cfr Delib. G.C. 22/10/2019 N.172) di integrazione ed attualizzazione dello stesso – con il profilo di "Funzionario Reti Sociali" Specializzazione Servizi Sociali - cat. D1 - la sottoindicata unità lavorativa con l'assegnazione e il periodo a fianco della stessa indicata, utilmente classificata nella graduatoria derivante dal Concorso Pubblico per la copertura di n. 3 posti di "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) Cat. D1, indetto nel mese di Ottobre 2018 e la cui graduatoria è stata approvata dal Comune di Reggio Emilia con Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 24.06.2019 e tuttora in corso di validità, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 e dagli artt. 35 e 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.:

Dr.ssa C.C. (40° classificata), dal 03.02.2020 al 30.11.2020 salvo proroga – con assegnazione al Servizio "Servizi Sociali – Intercultura" - U.O.C. Polo Sociale Territoriale Est e attività in ambito disabili, per esigenze straordinarie relative alla implementazione delle misure a contrasto delle vulnerabilità sociali;

che presenta tutte le condizioni di assumibilità a tempo determinato, previste dai Decreti Legislativi n. 165/2001, 368/2001, 81/2015 e ss.mm.ii., e presenta inoltre, sulla base delle autodichiarazioni rilasciate, i requisiti previsti per l'accesso al Pubblico Impiego con riferimento allo specifico profilo e alla categoria di appartenenza, che si provvederà a controllare d'ufficio, ai sensi e con le modalità previste dall'attuale vigente normativa in materia;

specificando che è stato possibile effettuare una sola proposta assuntiva a fronte delle quattro richieste dalla Dirigente del Servizio "Servizi Sociali – Intercultura" per assenza di tutti i restanti candidati regolarmente convocati e che, pertanto, le richieste assuntive sono state evase solo parzialmente rispetto a quelle avanzate;

2. di attribuire alla sopraindicata dipendente il trattamento economico mensile lordo proprio del personale inquadrato alla Cat. D;
3. di stabilire che la sopraccitata lavoratrice assunta a tempo determinato viene sottoposta ad un periodo di prova pari a 4 settimane - trattandosi di contratto di durata superiore ai 6 mesi – in applicazione, secondo le modalità e la disciplina prevista sia dal C.C.N.L. Funzioni Locali 21.05.2018 art. 51 co. 2, che dal Regolamento sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di R.E. Sezione C – art. 2 co. 2, e che tale indicazione del periodo di prova verrà inserita nel contratto che verrà sottoscritto dalla sopraccitata candidata;
4. di imputare la complessiva spesa di € 26.027,47 al capitolo che nel Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 sarà iscritto in sede corrispondente al cap 30807 del Bilancio pluriennale 2019-2021 – Annuale 2019 "Personale a tempo determinato Servizi Sociali" – Centro di Costo 0145 - e precisamente:

art. 1 € 19.802,61 - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102 – imp. 2020/114
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1104

art. 2 € 5.250,61 - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104 – imp.2020/115
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
- codice COFOG: 10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1111

art. 2 € 974,25 - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104 – imp. 2020/116

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

- codice funzionale missione / programma: 12.07
- codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
- codice COFOG:10.9.1
- codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
- codice SIOPE: 1113

5. di dare atto:

- che le risorse economiche necessarie alle assunzioni a tempo determinato richieste risultano presenti nei capitoli del Bilancio pluriennale 2019-2021 e verranno conseguentemente previste anche negli Allegati al Bilancio per l'esercizio 2020 nei corrispondenti capitoli di spesa per il personale dei Servizi Sociali;
- di richiedere l'assunzione della suddetta spesa, pur nelle more di approvazione del Bilancio per l'esercizio 2020, al fine di garantire la continuità gestionale e l'operatività del servizio proponente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- che la spesa necessaria per tali assunzioni risulta compatibile con i vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 (come modificato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 che ha eliminato di fatto i vincoli in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro quella sostenuta nel 2009;

di dare atto che la spesa di cui al presente atto, come sopra specificata, si configura come irrinunciabile ed indifferibile essendo indispensabile per garantire la continuità del servizio interessato, in quanto destinata ad implementare le misure a contrasto delle vulnerabilità sociali e, pertanto, per garantire una prestazione essenziale a favore del cittadino e della collettività, in assenza della quale deriverebbe un pregiudizio consistente nella impossibilità di garantire assistenza fondamentale alla persona; conseguentemente, l'assunzione di che trattasi si rende necessaria nonostante non sia ancora stato approvato lo schema di bilancio per il triennio 2020-2022;

di dare altresì atto che - trattandosi di personale assunto con profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali e pertanto riferibile alla categoria delle Assistenti Sociali – la assunzione a tempo determinato in oggetto non rientra nel limite percentuale massimo di contratti stipulabili a tempo determinato e pertanto risulta esclusa dal computo, ai sensi del citato art. 23, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 81/2015 e dall'art. 50 co.4 del vigente CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018;

di prendere atto infine, che il presente provvedimento risulta attualmente conforme a quanto previsto dall'art. 1 comma 557, bis, ter e quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. (come modificato da ultimo dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014 e dall'art. 16 D.L. 113/2016, convertito con modificazioni in Legge n. 160 del 07/08/2016) in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale - rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 (triennio precedente l'entrata in vigore del D.L. 90/2014).

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si trasmette il presente provvedimento alla Ragioneria Comunale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Battistina Giubbani)